

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – SEZIONE III
19 OTTOBRE 2016, N. 21104 *

Pres. Vivaldi, Rel. Olivieri

Bagni Castelluccio S.r.l. c. Dansk Supermarked A/S

**Cause marittime – Disposizioni processuali del codice della navigazione –
Consulenti tecnici – Istituzione elenco dei consulenti tecnici**

La violazione dell'art 599 cod. nav., ai sensi del quale nelle cause riguardanti sinistri marittimi è prevista la nomina di uno o più consulenti tecnici fra gli iscritti nell'elenco speciale, comporta la nullità della pronuncia impugnata solo se nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità sono stati specificamente indicati i requisiti essenziali cui è subordinata l'applicabilità della norma in questione, ossia i problemi tecnici che richiedono l'intervento di un consulente di settore con applicazione della scienza nautica e l'avvenuta istituzione di uno specifico albo dei consulenti marittimi presso l'organo giudicante.

LA DECISIONE:

La motonave *container* London Maersk di proprietà della società danese Dansk Supermarked, urtando contro la diga foranea dell'arenile condotto in concessione dalla società Bagni Castelluccio, provocava sversamenti di nafta, frammisti a micro rifiuti.

A seguito dell'inquinamento determinatosi nell'arenile in questione la Bagni Castelluccio ha proposto domanda di risarcimento danni, accolta dal Tribunale di Genova.

Successivamente la medesima società si è rivolta alla Corte d'appello di Genova per ottenere il risarcimento di un maggior danno.

In questo secondo processo i giudici hanno rigettato il ricorso della Bagni Ca-

* Per il testo integrale della sentenza, tratto dal sito ufficiale della Corte di cassazione, v. www.giureta.unipa.it/osservatorio/Cass_21104_2016.pdf.

La sentenza è stata osservata da Simona Milantoni, studentessa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo, con la collaborazione e l'intervento della dott.ssa Giuseppina Rosato, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche nell'Università di Sassari.



stelluccio dopo aver analizzato la relazione della capitaneria di porto di Genova che certificava il «completamento delle operazioni di disinquinamento e bonifica “con rimozione di ogni ulteriore traccia”», preso atto del sopralluogo eseguito dalla medesima Capitaneria nel corso del quale veniva rilevata «soltanto una “chiazza oleosa frammista a micro rifiuti di mq. 2”», considerate le consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo e secondo grado che avevano «individuato varie cause alternative (vicinanza al porto petroli di Multedo; inquinamento prodotto dal disastro ecologico della Haven, verificatosi nel 1991; inquinamento determinato - qualche tempo prima- dalla fuoriuscita di petrolio dalla nave Gemini)» ed avendo «escluso una corrispondenza tra i campioni di sostanze inquinanti, prelevati presso la diga foranea con la quale era entrata in collisione la motonave, ed i campioni prelevati presso l'arenile in gestione alla società concessionaria».

All'esito del secondo giudizio di merito la società italiana ha adito la Corte di cassazione denunciando la «violazione dell'art. 599 cod. nav., in conseguenza della mancata partecipazione dei consulenti tecnici alla fase decisoria del processo mediante intervento in camera di consiglio, come prescritto dagli artt. 599 e 600 cod. nav., nelle controversie aventi ad oggetto danni derivanti da sinistri navali, nel caso in cui debbano discutersi questioni di natura tecnica».

Ebbene, nonostante i giudici di legittimità abbiano subito affermato la inammissibilità del sopra richiamato motivo di ricorso, sembra interessante passare in rassegna le argomentazioni all'uopo utilizzate.

Infatti dalla lettura della sentenza in esame emerge che la Corte è ben conscia del fatto che «La mancata nomina o la omessa partecipazione dei consulenti alla camera di consiglio è sanzionata a pena di nullità assoluta e rilevabile *ex officio*, venendo ad assumere in tali casi il consulente il ruolo di componente di un organo giudicate specializzato» proprio perché dal combinato disposto degli artt. 1, 588 e 598, comma 1, lett. b) c. nav., e 475 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), deriva che le norme processuali contenute nel codice della navigazione rivestono natura speciale rispetto a quelle del codice di procedura civile. Di conseguenza ove il giudizio abbia ad oggetto «danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti ...» ed «il Giudice debba risolvere “questioni di carattere tecnico” è tenuto a nominare consulenti iscritti nell'albo speciale (consulenti marittimi) che debbono intervenire anche in camera di consiglio partecipando alla fase decisoria della causa».

Detto questo la Corte di cassazione si è opportunamente preoccupata di analizzare i presupposti applicativi di tale regolamentazione, evidenziando che essi sono in effetti due: «a) la istituzione presso l'organo giudicante dell'albo speciale

dei consulenti marittimi; *b*) la necessità di affrontare nel corso del giudizio la risoluzione di “questioni tecniche”».

Quanto alla prima condizione, la giurisprudenza di legittimità ha di frequente affermato che ove presso l'organo giudicante adito non sia stato istituito l'albo speciale di cui all'art. 475 reg. nav. mar. «il Giudice è esonerato dalla applicazione delle relative norme processuali del codice della navigazione, potendo disporre la nomina del CTU, tra gli iscritti all'albo istituito ai sensi dell'art. 13 disp. att. c.p.c., in tal caso venendo ad essere disciplinata l'attività dell'ausiliario dalle disposizioni del codice di procedura civile, e non trovando applicazione l'obbligo di partecipazione del CTU alla fase decisoria in camera di consiglio, meramente eventuale ex art. 197 c.p.c.».

Relativamente al secondo presupposto, ossia la ricorrenza di questioni tecniche da affrontare, la medesima giurisprudenza di cassazione ha in passato ritenuto di escludere «l'applicazione delle norme processuali del codice della navigazione, laddove la controversia non debba affrontare questioni tecniche» e affermato la «incommunicabilità alle questioni giuridiche esaminate e decise in sentenza, della nullità delle statuizioni della sentenza adottate su “questioni tecniche” in violazione dell'obbligo di nomina e partecipazione alla decisione dei consulenti speciali».

Ciò posto occorre verificare come tali argomentazioni siano state applicate al caso concreto.

Ebbene la Corte di cassazione ha innanzitutto rilevato che la Bagni Castelluccio aveva ommesso di evidenziare la sussistenza dei due presupposti applicativi sopra spiegati, e connessi all'operatività degli artt. 599 e 600 cod. nav.

Infatti non è dato sapere se presso il Tribunale di Genova sia stato o meno istituito l'albo speciale di cui all'art. 475 reg. nav. mar., né risulta alcuna argomentazione in relazione alle questioni tecniche che avrebbero imposto il ricorso alla nomina ed alla partecipazione in camera di consiglio dei consulenti speciali.

A tale ultimo proposito i giudici di Piazza Cavour hanno sostenuto che per l'applicazione della disciplina speciale non può ritenersi sufficiente affermare, come pare abbia fatto la Bagni Castelluccio, l'esistenza di una questione che richiede l'utilizzo di nozioni scientifiche o tecniche estranee al sapere del giudice, perché a tal proposito esiste già nel codice di procedura civile la norma che accorda all'organo giudicante la possibilità di nominare un ausiliario o un esperto.

Occorre invece che la “questione tecnica” sia collegata alla «peculiare materia delle costruzioni navali o della navigazione marittima, sicché debbono ritenersi “tecniche” nella specifica materia quelle questioni che comportano la risoluzione di problemi che implicano l'applicazione di nozioni proprie delle scienze nautiche (*ars navigandi*) o delle regole tecniche che presiedono alla costruzione ed alla manutenzione della nave».

In conclusione la Corte di cassazione, posto che nel caso di specie si verteva di risarcimento danni derivanti dalla fuoriuscita di idrocarburi trasportati da una motonave che aveva urtato una diga foranea, e che i giudici di appello avevano affermato la mancata prova del collegamento causale tra l'incontestato urto e l'inquinamento dell'area gestita dalla società concessionaria, ha ritenuto che la questione in oggetto non avesse rilievo tecnico, ma piuttosto giuridico, in quanto attinente al nesso di causalità materiale.

Come tale allora, detta indagine, è riservata al giudice di merito, e comprende l'analisi dei due nessi relazionali, il primo che verifica «il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno», mentre il secondo «diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili».

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Art. 588 cod. nav.

«Rinvio»

«Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile».

Art. 589, comma 1, lett. b), cod. nav.

«Competenza per materia e per valore»

«Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore è superiore a tale somma, le cause riguardanti:

b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta».

Art. 599 cod. nav.

«Nomina di consulenti tecnici»

«Il presidente, all'atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso dell'istruzione probatoria, scelgono uno o più consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme stabilite nel regolamento.

Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede alla nomina e può disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria».

Art. 600 cod. nav.

«Funzioni del consulente tecnico»

«Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.

Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto».

Art. 475 reg. nav. mar.

«Istituzione dell'elenco»

«Presso ogni tribunale, la cui circoscrizione confina con il mare, è istituito uno speciale elenco di consulenti tecnici per le cause riguardanti sinistri marittimi. Per quanto attiene all'elenco speciale e ai consulenti tecnici si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto non modificati dal seguente articolo».

Art. 197 c.p.c.

«Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio»

«Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori».

Art. 13 disp. att. c.p.c.

«Albo dei consulenti tecnici»

«Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa».

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

1. C. Cigolini, P. Pugliaro, *Appunti sulla nomina del consulente tecnico d'ufficio nelle cause per sinistri marittimi e sulla responsabilità del committente per fatto dell'appaltare*, in *Dir. mar.*, 2005, 540;
2. D. Gaeta, *Processo civile (diritto della navigazione)*, in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987, 279;
3. D. Di Bona, *Le inchieste sui sinistri marittimi*, in G. Mancuso, N. Romana (a cura di), *La sicurezza nella navigazione. Profili di diritto interno, comunitario e internazionale*, Palermo, 2006, 121;
4. C. Ingratoci, *Considerazioni sulla nozione di sinistro nelle inchieste marittime*, in C. Russo Ruggieri (a cura di), *Studi in Onore di Antonio Metro*, III, Milano, 2010, 303;
5. S. La China, *Cause marittime*, in *Enc. giur. it.*, IV, Milano, 1988, 2;
6. S. La China, *Consulente (poco) tecnico e consulente inesistente*, in *Dir. mar.*, 1978, 240;
7. P. Manca, *Cause marittime e aeronautiche*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, 602;
8. G. Riccardelli, *Consulente tecnico (diritto della navigazione)*, in *Nss. dig. it.*, IV, Torino, 1959, 2027;
9. G. Riccardelli, *Sulla nomina di consulenti tecnici nelle cause per sinistri marittimi*, in *Riv. dir. nav.*, 1957, 89;
10. E. Righetti, *Cause marittime e aeronautiche*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, III, Torino, 1988, 63;
11. L. Scotti, *La figura del consulente tecnico nelle cause per i sinistri marittimi e l'obbligatorietà della nomina*, in *Riv. dir. nav.*, 1959, 173.